Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 117° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 16 ottobre 1976** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1976, n. **704.**

Repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Manovre speculative su merci di largo consumo

Salvo che il fatto costituisca il reato più grave previsto dall'art. 501, terzo comma, n. 2, del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di comune o largo consumo, sottraendone al commercio rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire cento milioni.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della merce sottratta al commercio, osservando le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di condanna è ordinata la confisca della merce sequestrata.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.

Art. 2.

Modifica all'art. 501 del codice penale

La pena della multa prevista dall'art. 501, primo comma, del codice penale, è aumentata fino a lire cinquanta milioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1976, n. **705.**

Istituzione della pianta organica dei magistrati della sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria e modificazione alla pianta organica dei magistrati della corte di appello di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stata istituita in Reggio Calabria una sezione distaccata di corte di appello, passata alle dipendenze della corte di Catanzaro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 323;

Constatato che la sezione di corte di appello di Reggio Calabria e la relativa procura generale, non hanno un organico autonomo di magistrati, essendo in servizio presso tali uffici personale compreso nell'organico della corte di appello di Catanzaro;

Considerato che con legge 18 dicembre 1975, n. 708, è stata, tra l'altro, disposta l'aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria, aggregazione che ha avuto decorrenza dal 1° giugno 1976;

Avuto riguardo alle accresciute esigenze della nominata sezione distaccata di corte di appello e ritenuto necessario istituire un organico autonomo di magistrati per tale ufficio e per la procura generale presso la citata corte, potenziandolo adeguatamente;

Ritenuto che nel contempo occorre ridurre l'organico della corte di appello di Catanzaro e relativa procura generale a seguito della prevedibile diminuzione di lavoro derivante dalla aggregazione dei tribunali di Locri e Palmi alla sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria;

Vista la tabella *B* annessa al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, che riguarda le piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello e alle procure generali presso le suddette corti;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso al proposito parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1976;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *B* allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, viene modificata per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 62

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consigliere	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituto procuratore generale
(*Omissis*)						
Catanzaro	1	5	20	1	1	4
Sezione distaccata di Reggio Calabria	—	2	9	—	1	2

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli della serie ordinaria « Italia turrita ».

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 197\, n. 37, con il quale, tra l'altro, sono state apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere francobolli da L. 150 e L. 400 complementari della serie ordinaria « Italia turrita »;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1369 del 4 febbraio 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di francobolli complementari della serie ordinaria « Italia turrita », nei valori da L. 150 e L. 400.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm 20 × 24; formato stampa: mm 16 × 20; dentellatura: 14; colori: per il valore da L. 150, viola malva; per il valore da L. 400, rosso carminio bruno; foglio: 100 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, è racchiusa da un sottile filo di cornice.

La testa muliebre, cinta di corona turrita, che simboleggia l'Italia, trae la sua ispirazione dalle monete siracusane del terzo periodo; sorge in bassorilievo, quasi fosse un conio, da un disco irregolare, il quale ricorda, appunto, il corpo di una moneta antica appartenente al periodo citato.

La composizione è sostenuta idealmente da un nastrino mosso, a cartiglio, nel quale è stampata la parola « POSTE » in minuto carattere bastoncino. La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA » è impressa in basso, in carattere bastoncino, dentro una formella; la parola « LIRE » ed il valore sono posti in alto, rispettivamente nell'angolo di sinistra ed in quello di destra del francobollo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1976
Registro n. 47 *Poste, foglio n.* 85

(10814)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna, è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, composto come segue:

Presidente:

il presidente della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna;

il medico provinciale di Bologna;

l'ufficiale sanitario di Bologna;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per l'Emilia-Romagna;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Nucciotti prof. Francesco, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bologna;

il direttore della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna;

Gherardi Gelsomino, rappresentante delle provincie della regione Emilia-Romagna;

Folli dott. Cesare, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Lelli prof. Ugo, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura, di Bologna.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Romano Savigni, funzionario della regione Emilia-Romagna.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1976 graverà sul cap. 1093 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Emilia-Romagna.

Per gli anni 1977 e 1978 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1976
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 387

(11117)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il proprio decreto di data 22 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1973, registro n. 4 Sanità, foglio n. 67, con il quale è stato nominato il dott. Francesco Camanni, direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, componente della suddetta commissione;

Vista la nota n. 22 del 23 febbraio 1976 del Ministero dei lavori pubblici, con la quale è stato comunicato che il dott. Antonio Soreca è stato preposto alla Direzione generale delle opere igieniche;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, del dott. Francesco Camanni con il dott. Antonio Soreca;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Antonio Soreca, direttore generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Francesco Camanni.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 20

(11118)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che il dott. Vincenzo Di Chio, già direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo della 1ª sezione della commissione censuaria centrale, è decaduto dall'incarico perchè collocato a riposo;

Considerata la necessità di ricoprire il posto vacante;

Vista la designazione fatta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con la nota prot. 22918 del 12 giugno 1976;

Decreta:

Il dott. Romualdo Moroni, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato membro effettivo della 1ª sezione della commissione censuaria centrale con competenza in materia di catasto terreni, in sostituzione del dott. Vincenzo Di Chio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1976
Registro n. 48 *Finanze, foglio n.* 37

(11157)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1976.

Rilascio di nuove autorizzazioni per il trasporto in conto terzi di carburante mediante autobotti kilolitriche.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, concernente il rilascio di autorizzazioni extra-blocco per autocarri dotati di speciale attrezzatura permanente per il trasporto esclusivo di determinate cose;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1958, con cui si è disposto che le norme dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1953 non si applicano alle autocisterne destinate al trasporto in conto terzi di liquidi infiammabili e di olii minerali;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1973, con il quale è stato liberalizzato il rilascio di autorizzazioni per trasporti di carburanti con autobotti kilolitriche limitati però, al territorio della provincia di immatricolazione del veicolo e a quelli delle province limitrofe;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1974, con il quale la validità delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per le autobotti kilolitriche è stata estesa all'intero territorio nazionale, in via sperimentale, per un periodo di due anni, fermi restando la loro durata nazionale ed il vincolo all'esclusivo trasporto terminale di carburanti per il rifornimento delle stazioni di servizio;

Considerato che l'esperimento effettuato non ha determinato turbative all'equilibrio dell'autotrasporto di cose nel particolare settore della distribuzione di carburanti destinati alle stazioni di servizio; per cui, allo scopo di soddisfare compiutamente le esigenze di cui trattasi, si ritiene di confermare, in via definitiva, la validità di tali autorizzazioni per l'intero territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni per il trasporto di cose in conto terzi rilasciate o da rilasciarsi ai proprietari di autobotti kilolitriche ai sensi del decreto ministeriale 29 gennaio 1973, sono valide per l'intero territorio nazionale, fermi restando la loro durata novennale ed il vincolo all'esclusivo trasporto terminale di carburanti per il rifornimento delle stazioni di servizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(10883)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, con il quale il dott. Pietro Torre, direttore generale per le entrate speciali venne confermato nella carica di presidente dell'ente, conferitagli con decreto ministeriale 6 dicembre 1972;

Ritenuto che il dott. Pietro Torre non esercitando con effetto dal 1° agosto 1976 le funzioni di direttore generale per le entrate speciali per avvenuto collocamento a riposo, è cessato dalla stessa data dalla carica di presidente dell'ente;

Ritenuto che il dott. Dante Basile, dirigente generale del Ministero delle finanze, a far tempo dal 1° agosto 1976, è stato incaricato della reggenza della Dire-

zione generale per le entrate speciali con decreto ministeriale del 28 luglio 1976 e che, conseguentemente a norma del richiamato art. 6 dello statuto, allo stesso compete di diritto la carica di presidente dell'ente;

Decreta:

Il dott. Dante Basile, dirigente generale del Ministero delle finanze, incaricato della reggenza della Direzione generale per le entrate speciali, con effetto dal 1° agosto 1976, è nominato presidente dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(10939)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edesim confezioni, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edesim confezioni di Napoli, con effetto dal 7 aprile 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edesim confezioni di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11106)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), con effetto dal 3 novembre 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11108)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), con effetto dal 3 novembre 1975;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11109)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edesim confezioni, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edesim confezioni di Napoli, con effetto dal 7 aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edesim confezioni di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11107)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Roma-Fiumicino a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima di Roma-Fiumicino l'autorizzazione a praticare le sopradette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima di Roma-Fiumicino è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, comprese quelle contro la febbre gialla.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11116)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto il secondo comma dell'articolo suddetto concernente la composizione della commissione;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1974, con il quale è stata costituita la commissione;

Vista la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sostituzione della signora Sandra Codazzi con il sig. Vittorio Meraviglia;

Decreta:

Il sig. Vittorio Meraviglia è nominato componente della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione della sig.ra Sandra Codazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11073)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1976.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, e in particolare l'art. 2 che istituisce la commissione centrale e ne determina la composizione;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che reca integrazioni nella composizione della commissione suddetta;

Considerato che il decreto ministeriale 2 maggio 1974, con il quale era stato provveduto all'ultima ricostituzione della commissione, è venuto a scadere il 1° maggio 1976;

Dovendosi quindi provvedere alla sua ricostituzione;

Ritenuta la necessità della preliminare acquisizione dei dati dimostrativi della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, individuate nelle seguenti: Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Ritenuto che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali e collettive di lavoro;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative: la Confederazione generale italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati lavoratori e l'Unione italiana del lavoro;

Valutati i titoli delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute agli effetti dell'inserimento delle rispettive rappresentanze nella commissione;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate, nonchè dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria e dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o, in caso di assenza o d'impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La commissione è così composta:

Vercillo dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gaito dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Antonelli dott. Giancarlo e Calabretta dott. Pier Luigi, in rappresentanza degli industriali;

Mussolin dott. Basilio e Vocino dott. Tommaso, in rappresentanza dei commercianti;

Punzi geom. Giovanni e Ricciarelli Pietro, in rappresentanza degli agricoltori;

Brunello Giancarlo e Scali Alessandro, in rappresentanza del movimento cooperativo;

Leolini Enzo, Bessi Gianfranco, Borgia avv. Francesco, Sabatini Felice, Paggioro Gelindo, Ortolani Aldo e Zavanese Mario, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della commissione sono disimpegnate rispettivamente dalla dott.ssa Antonietta Ravasio Ceruti e dalla sig.ra Lucia Fiorentini Farina.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11074)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1976.

Coefficienti di aggiornamento delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del menzionato art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3165 del 6 ottobre 1976;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1976 si determinano moltiplicando i corrispondenti redditi iscritti in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA *Gruppo A* (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):	Simboli delle categorie —	Coefficienti —
Abitazioni di tipo signorile	A/1	160
Abitazioni di tipo civile	A/2	130
Abitazioni di tipo economico	A/3	130
Abitazioni di tipo popolare	A/4	100
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	100
Abitazioni di tipo rurale	A/6	100
Abitazioni in villini	A/7	150
Abitazioni in ville	A/8	180
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	100
Uffici e studi privati	A/10	200
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	100

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):	—	—
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	150
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	150
Prigioni e riformatori	B/3	150
Uffici pubblici	B/4	150
Scuole e laboratori scientifici	B/5	150
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	150
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	150
Gruppo C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	200
Magazzini e locali di depositi . .	C/2	180
Laboratori per arti e mestieri .	C/3	180
Fabbricati e locali per esercizi sportivi .	C/4	180
Stabilimenti balneari e di acque curative . .	C/5	180
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse .	C/6	180
Tettoie chiuse o aperte	C/7	180
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	200
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	120

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11155)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1976.

Coefficienti di aggiornamento dei redditi del nuovo catasto terreni per il biennio 1976-77.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro per le finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3164 del 5 ottobre 1976;

Decreta:

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per il biennio 1976-77 si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 75 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11156)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Norme per la profilassi del morbo di Teschen.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente le norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 giugno 1976), con la quale è stata recepita nella legislazione nazionale la direttiva comunitaria n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 che modifica la direttiva del 26 giugno 1964, numero 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista l'ordinanza ministeriale del 21 febbraio 1963, concernente le norme per la profilassi del morbo di Teschen (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 6 marzo 1963);

Ritenuto urgente e necessario adeguare le disposizioni nazionali in materia di profilassi del morbo di Teschen all'art. 3, paragrafo 2, lettera *b*), della precitata direttiva n. 71/285/CEE;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive dei suini, elencate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunto il morbo di Teschen denominato altrimenti encefalomielite enzootica dei suini.

Art. 2.

Nei casi di manifestazione della malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per la peste suina nel titolo II, capo IV, del vigente regolamento di polizia veterinaria, così come modificate dall'art. 30 della legge 30 aprile 1976, n. 397.

Art. 3.

L'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1963, citata in premessa, è abrogata.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Rufo Nicola Munari, nato a Senafè (Etiopia) il 7 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 22 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(11077)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio da L. 10.000.000, di quattro premi da L. 5.000.000 e di venti da L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(11042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 13 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,50	842,50	842,75	842,50	842,30	842,40	842,25	842,50	842,50	842,50
Dollaro canadese	864,90	864,90	864,60	864,90	865,45	864,85	864,80	864,90	864,90	864,90
Franco svizzero	345,35	345,35	345 —	345,35	345,50	345,30	345,10	345,35	345,35	345,35
Corona danese	146,46	146,46	144 —	146,46	144,55	144,45	144,20	146,46	146,46	144,45
Corona norvegese	159,10	159,10	158,50	159,10	159,25	159,10	158,80	159,10	159,10	159,10
Corona svedese	198,55	198,55	198,15	198,55	199 —	198,50	198,60	198,55	198,55	198,55
Fiorino olandese	330,70	330,70	330,50	330,70	331,50	330,65	330,35	330,70	330,70	330,70
Franco belga	22,517	22,517	22,50	22,517	22,55	22,50	22,52	22,517	22,517	22,50
Franco francese	167,85	167,85	167,30	167,85	168,50	167,80	167,85	167,85	167,85	167,85
Lira sterlina	1393 —	1393 —	1392 —	1393 —	1391,85	1393,10	1391,55	1393 —	1393 —	1393 —
Marco germanico	346,80	346,80	346,40	346,80	348 —	346,80	346,72	346,80	346,80	346,80
Scellino austriaco	48,826	48,826	48,88	48,826	48,93	48,85	48,8750	48,826	48,826	48,80
Escudo portoghese	27 —	27 —	26,96	27 —	27 —	27,05	27 —	27 —	27 —	27 —
Peseta spagnola	12,388	12,388	12,35	12,388	12,40	12,35	12,40	12,388	12,388	12,38
Yen giapponese	2,9045	2,9045	2,90	2,9045	2,909	2,90	2,9070	2,9045	2,9045	2,90

Media dei titoli del 13 ottobre 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,200
» 5 % (Ricostruzione)	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,600
» 5 % (Città di Trieste)	90,300
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,625
» 5,50 % » » 1968-83	77,150
» 5,50 % » » 1969-84	78,200
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,275
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,50
» » » 5,50 % 1979	99,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,050
» poliennali 7 % 1978	89,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,375
» » 9 % 1980	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1976

Valuta	
Dollaro USA	842,375
Dollaro canadese	864,85
Franco svizzero	345,225
Corona danese	144,33
Corona norvegese	158,95
Corona svedese	198,575
Fiorino olandese	330,525
Franco belga	22,518
Franco francese	167,85
Lira sterlina	1392,275
Marco germanico	346,76
Scellino austriaco	48,85
Escudo portoghese	27 —
Peseta spagnola	12,394
Yen giapponese	2,906

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Mantova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199, e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Mantova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Giustizia, foglio n.* 113

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Brescia.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Mantova, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 16 ottobre 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno. . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli ed esami, ad agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;
8) patente di categoria « C » per la conduzione di autoveicoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);
c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);
l) il tipo di patente posseduto, la prefettura che l'ha rilasciata e la data di rilascio;
m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli ed effettua la attribuzione del punteggio relativo ai titoli prodotti dagli aspiranti.

Art. 5.

Ai candidati sarà data comunicazione della data fissata per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotecnico almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova un documento di identità personale non scaduto di validità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consisteranno:

a) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici;

b) esame psicotecnico del candidato.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nelle due prove. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con i voti riportati nelle due prove di cui al presente art. 6.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo;

8) certificato in bollo da L. 700, rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di categoria «C» per la conduzione di autoveicoli.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

e) certificato rilasciato dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente «C».

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina ad agente tecnico.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 133, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 977.550 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1976
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 350

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . . (provincia . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . in data . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) è in possesso della patente di categoria « C » per la conduzione di autoveicoli rilasciata dalla prefettura di . . . in data . .,

h) allega i sottoelencati documenti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . . »; ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(11087)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a sette posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1974, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a sette posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(11175)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a cinquantasei posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1974, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a cinquantasei posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(11176)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a quarantuno posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1974, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a quarantuno posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(11177)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a undici posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1975, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, per la nomina a undici posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(11178)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1975, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(11179)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando del concorso interno, per esami, a quindici posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, n. 38-39 del 16-23 settembre 1976 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1975, con cui è stato indetto il concorso interno, per esami, a quindici posti di coadiutore principale in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

(11180)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 5 B

Con decreto ministeriale 24 settembre 1976 è stata apportata la seguente modifica alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 5 *B*:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 5
(prima disciplina indicata nel gruppo: Diritto costituzionale)

Concorso n. 5 B:

Spagna Musso prof. Enrico, Università di Bologna, in sostituzione del prof. Alfonso Tesauro.

(11127)

Modificazioni alla composizione di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 232
(prima disciplina indicata nel gruppo: Composizione architettonica)

Concorso n. 232 C:

Rigotti prof. Giorgio, Politecnico di Torino, in sostituzione del prof. Albini Franco.

DISCIPLINA N. 303
(Lingua e letteratura slovena)

Concorso n. 303:

Ambrosio prof. Ignazio, Università di Roma, in sostituzione del prof. Gasparini Evelino.

DISCIPLINA N. 310
(Paleografia musicale bizantina)

Concorso n. 310:

Colonna prof. Aristide, Università di Perugia, in sostituzione del prof. Bettini Sergio.

DISCIPLINA N. 365
(Disegno)

Concorso n. 365:

Boaga prof. Giorgio, Università di Roma, in sostituzione del prof. Calapso Renato.

(11128)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, in Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1975, registro n. 13, foglio n. 370 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1975), con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, con sede in Trento;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Viste le note n. 8459, n. 857 e n. 8459 rispettivamente del 17 gennaio 1976, del 18 febbraio 1976 e del 14 aprile 1976 del Ministero della pubblica istruzione relative alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 450 del 13 gennaio 1976 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura, con sede in Trento, citato nelle premesse, è così costituita:

Membri effettivi:

Giordano prof. Guglielmo, ordinario fuori ruolo di tecnologia ed utilizzazioni forestali dell'Università di Firenze;

Iacoboni prof. Nestore, ordinario di coltivazioni arboree dell'Università di Perugia;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore ordinario dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

Spina prof. Paolo, direttore ordinario dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

Tombesi prof. Luciano, direttore ordinario dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Membri supplenti:

Orsi prof. Sergio, ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università di Firenze;

Lanza prof. Felice, direttore ordinario dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Ai componenti la commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni del presumibile importo complessivo di L. 650.000 a carico del cap. 1112 e di L. 500.000 a carico del cap. 1019 dell'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1976
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 382

(11129)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Frosinone

Con decreto 2 settembre 1976, n. 3180, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche, urbane e rurali, riguardanti i comuni di: Acquafondata, Belmonte Castello, Boville Ernica (2ª sede), Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino (6ª sede), Cassino (7ª sede), Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colfelice, Collepardo, Colle S Magno, Esperia (2ª sede), Falvaterra, Filettino, Fontechiari, Frosinone (1ª sede), Frosinone (11ª sede), Fumone, Gallinaro, Monte S. Giovanni Campano (4ª sede), Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pontecorvo (1ª sede), Posta Fibreno, Roccadarce, Roccasecca (2ª sede), S. Biagio Saracinisco, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano, Santopadre, San Vittore del Lazio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora (7ª sede), Strangolagalli, Terelle, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa S. Lucia, Villa S. Stefano, Viticuso, Atina.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 16 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio, anche telefonicamente (tel. numeri 20070 e 22272).

(11021)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente medico;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(11144)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio immunotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(11146)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(10784)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA MADDALENA » DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità ospedaliera « G. M. Linguiti »:
un posto di primario medico elettroencefalografista.

Unità ospedaliera « B. Miraglia »:
un posto di primario radiologo;
un posto di primario neuroradiologo;
un posto di primario medico elettroencefalografista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(11097)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(11145)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. BERNARDO » DI BRISIGHELLA

Concorso ad un posto di primario della divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brisighella (Ravenna).

(11148)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in La Spezia.

(11149)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(11150)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(11147)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi cliniche;

un posto di aiuto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(11096)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(11093)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(11091)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

tre posti di aiuto chirurgo e cinque posti di assistente addetti al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(11092)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **36.**

Applicazione, per l'anno 1976, delle norme contenute nell'art. 12 della legge regionale n. 27 del 29 gennaio 1975.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge regionale n. 27 del 29 gennaio 1975 «Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative» si applicano anche per l'anno 1976.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio* 1976 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *agosto* 1976, *prot.* 20902/9222).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **37.**

Interventi urgenti a favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi urgenti a favore della zootecnia, nei limiti del finanziamento assegnato alla regione Lombardia ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono attuati secondo le disposizoni della presente legge.

Art. 2.

Per il potenziamento delle strutture ed infrastrutture di cui all'art. 9, lettera *A*) della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62, è autorizzata la spesa di L. 6.230.321.000 da erogarsi mediante contributi in conto capitale fino al sessantacinque per cento della spesa ammessa.

In sede di concessione di tali contributi sono considerate prioritarie le opere di ristrutturazione e di riconversione di caseifici cooperativi o loro consorzi, limitatamente all'adeguamento delle attrezzature, di realizzazione di stalle sociali per vacche da latte e di realizzazione di stalle sociali per ingrasso di tori.

Art. 3.

Per il miglioramento del patrimonio zootecnico è autorizzata la spesa di L. 450.000.000 da erogarsi:

a) mediante contributi per il miglioramento e l'incremento di allevamenti ovini, secondo le modalità previste dall'art. 9, lettera *B*), I, n. 2, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62;

b) per interventi relativi alla diffusione della fecondazione artificiale e delle prove di progenie della specie bovina, ai sensi dell'art. 9, lettera *B*), I, n. 3, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62, anche mediante contributi per l'acquisto di attrezzature inerenti allo stoccaggio del seme dei tori.

Art. 4.

Per il potenziamento degli allevamenti nelle zone montane è autorizzata la spesa di L. 2.150.000.000 da erogarsi:

a) mediante contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento, a comuni singoli od associati, per i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e le relative strutture e infrastrutture;

b) mediante concessione di indennità compensative ad allevatori singoli o associati per le vacche da latte allevate nelle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva C.E.E. n. 75/268, ed in conformità di quanto previsto dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352. La misura dell'indennità compensativa è determinata in L. 30.000 per U.B.A. e per un massimo di 10 capi per azienda. In ogni caso l'importo totale dell'indennità concedibile non potrà superare l'importo di L. 40.000 per ettaro di superficie foraggera aziendale.

Art. 5.

Per la commercializzazione dei prodotti della zootecnia è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, così ripartita:

a) L. 300.000.000 per interventi previsti dall'art. 4, lettere *a*) e *f*) della legge regionale 12 luglio 1974, n. 41;

b) L. 100.000.000 per contributi previsti dall'art. 9, lettera *c*), n. 4, della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62;

c) L. 500.000.000 per contributi in conto capitale a copertura della differenza tra la spesa ammessa agli effetti di altre provvidenze e quella necessaria per la realizzazione di centri di commercializzazione bovini di rilevante interesse regionale in corso di attuazione e non ultimati a causa dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi.

Art. 6.

A copertura della residua spesa relativa ai premi di natalità per i vitelli nati entro il 31 dicembre 1974, previsti dalla legge regionale 12 luglio 1974, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 3.347.600.000.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, lettera *a*) e 5 devono essere presentate alla giunta regionale, tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura che ne cureranno la relativa istruttoria, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, dispone la concessione dei contributi con deliberazioni separate per ciascun tipo di intervento.

Entro il medesimo termine di cui al primo comma del presente articolo le domande di concessione delle indennità compensative previste dalla lettera *b*) del precedente art. 4, vengono presentate alle comunità montane che ne curano l'istruttoria avvalendosi degli uffici tecnici regionali.

Per la erogazione delle indennità previste dalla lettera *b*) del precedente art. 4, la giunta regionale attribuisce i fondi necessari alle comunità montane che procedono al pagamento.

Le spese autorizzate dalla presente legge e non utilizzate nell'esercizio di competenza, potranno essere impegnate negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

Al finanziamento del complessivo onere di L. 13.077.921.000 si provvede con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi dello art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico.

In conseguenza delle determinazioni di cui alla presente legge, al bilancio regionale per l'esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

La denominazione del cap. 311113, già iscritto per memoria, viene così integrata «..., convertito con modifiche nella legge 16 ottobre 1975, n. 493» ed al medesimo è attribuita la dotazione di L. 13.077.921.000;

B) *Stato di previsione della spesa*:

I) al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª, è istituito il cap. 172507, categoria 3ª, con la denominazione «Contributi ad enti, organizzazioni di allevatori, comuni e loro consorzi, per l'effettuazione di mercati, aste e manifestazioni zootecniche» e con la dotazione di L. 100.000.000;

II) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, la denominazione del cap. 271213, già iscritto per memoria, è così modificata «Contributi in capitale ad aziende agricole singole o associate per la realizzazione di miglioramenti fondiari e relative strutture aziendali e interaziendali riguardanti il settore zootecnico» ed al medesimo è assegnata la dotazione di L. 6.230.321.000;

III) al titolo II, sezione VII, rubrica 1ª, sono istituiti:

cap. 271214, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale per il miglioramento e l'incremento degli allevamenti ovini, per la diffusione della fecondazione artificiale e delle prove di progenie delle specie bovine» e con la dotazione di L. 450.000.000;

cap. 271215, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale a comuni singoli o associati, che realizzino miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani nonchè indennità compensative ad allevatori singoli o associati per le vacche da latte allevate nelle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva C.E.E. n. 75/268» e con la dotazione di L. 2.150.000.000;

cap. 271216, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale per la costituzione di cooperative di servizio tra allevatori aventi per fine in particolare il reperimento dei vitelli per il rifornimento delle aziende associate, nonchè la macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni» e con la dotazione di L. 300.000.000;

cap. 271217, categoria 10ª, con la denominazione «Erogazione in favore di aziende agricole singole ed associate, di premi di natalità per vitelli nati in azienda entro il 31 dicembre 1974» e con la dotazione di L. 3.347.600.000;

cap. 271218, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi per il completamento di centri di commercializzazione bovini di rilevante interesse regionale» e con la dotazione di L. 500.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 agosto 1976, prot. 22402/9390*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 38.

Finanziamento con modifiche della legge regionale 24 luglio 1975, n. 106, avente per oggetto «Concessione di contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione al fine di accelerare l'attuazione dei piani regionali di localizzazione dei «programmi pubblici di edilizia residenziale» finanziati con le leggi 22 ottobre 1971, n. 865; 27 maggio 1975, n. 166 e 16 ottobre 1975, n. 492, concede contributi sugli oneri derivanti dal prefinanziamento dei programmi compresi in detti piani.

Art. 2.

Il contributo regionale può essere concesso, a favore degli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione e del consorzio regionale fra gli I.A.C.P. della Lombardia, esclusivamente per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

Il contributo sarà riferito ad un massimo del venti per cento dello stanziamento, originario o integrato, quale risulta dal quadro economico del «programma esecutivo di intervento» regolarmente approvato e sarà corrisposto per un periodo massimo di sei mesi.

Il contributo è determinato nella misura massima del 6,5 % semestrale a fronte degli interessi, spese, diritti, commissioni ed oneri fiscali richiesti dagli istituti di credito per le operazioni di anticipazione.

Eventuali aumenti del tasso di interesse e delle altre componenti, per le operazioni di anticipazione in corso o da attuarsi, saranno ad esclusivo carico dell'ente beneficiario del contributo.

Il contributo è comunque commisurato alla entità delle effettive anticipazioni utilizzate dall'ente destinatario del contributo stesso.

Art. 3.

La richiesta di concessione del contributo, diretta alla giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente richiedente;

lettera di affidamento relativa alla concessione dell'anticipazione da parte dell'istituto di credito;

attestazione della durata dell'operazione di prefinanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

quadro economico definitivo del programma esecutivo di intervento con l'indicazione, da parte del consorzio regionale fra gli I.A.C.P. dell'ammontare massimo dell'anticipazione ammissibile al contributo;

verbale di consegna dei lavori;

stato di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 1976, sottoscritto dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Per le anticipazioni relative agli interventi finanziati con le leggi 27 maggio 1975, n. 166 e 16 ottobre 1975, n. 492, il verbale di consegna può essere sostituito — rispettivamente — con il verbale di avvenuta aggiudicazione dei lavori o con la delibera del consiglio di amministrazione di indizione della gara di appalto entro il 30 luglio 1976.

Art. 4.

Nei successivi trenta giorni, sulla scorta delle domande pervenute ai sensi del precedente art. 3, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone il piano di riparto dei contributi sulla base del seguente ordine di priorità:

richieste relative ad interventi *ex lege* 22 ottobre 1971, n. 865, da più tempo appaltati i cui accrediti erariali non hanno raggiunto l'80 % dell'ammontare;

richieste relative ad interventi *ex lege* 27 maggio 1975, n. 166, i cui lavori sono stati consegnati alle imprese appaltatrici entro il 31 dicembre 1975;

richieste relative ad interventi i cui lavori sono stati consegnati alle imprese appaltatrici tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1976;

richieste relative ad interventi i cui lavori sono stati aggiudicati entro il 30 luglio 1976;

richieste relative ad altre situazioni.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 la spesa annua di lire 500 milioni al cui finanziamento, per il corrente esercizio si provvede mediante riduzioni per lire 500 milioni della dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa regionale 1976 e con l'istituzione nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione IV, rubrica 1ª, sottorubrica «Edilizia abitativa», del cap. 241100, categoria 1ª con la denominazione «Contributi agli

istituti autonomi per le case popolari ed al consorzio regionale fra gli I.A.C.P. sugli oneri per il prefinanziamento dei programmi pubblici di edilizia residenziale, quota anno 1976» e con la dotazione di lire 500 milioni.

Analoga appostazione contabile verrà iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Le spese come sopra autorizzate e non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere impegnate entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 6.

E' abrogata la legge regionale 24 luglio 1975, n. 106.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 agosto 1976

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 agosto 1976, prot. 21802/9393).

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1976, n. **39.**

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (secondo provvedimento).

(Pubblicata nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 1° settembre* 1976)

(Omissis).

(10832)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1976, n. **40.**

Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali - Piano di attuazione per l'anno 1976 - Disposizioni finanziarie per la concessione di garanzie fidejussorie regionali.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 2 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI SULLE PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI LOCALI

Art. 1.

La Regione, nell'intento di favorire l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali della Lombardia, predispone annualmente piani di intervento o di sostegno a programmi coordinati rispondenti agli indirizzi di programmazione, articolati nei piani comprensoriali.

Art. 2.

Per l'attuazione dei piani di intervento o di sostegno, la Regione concede contributi in capitale, ovvero contributi in annualità ed eventuali garanzie fidejussorie per l'ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno per il finanziamento della costruzione, ampliamento, completamento, riattamento e sistemazione di opere pubbliche di loro competenza, escluse quelle ospedaliere.

Art. 3.

I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del 100 % della spesa ritenuta ammissibile e tale riconosciuta nel piano annuale di cui al successivo art. 5 sulla base degli atti tecnici ed amministrativi prodotti dall'ente richiedente.

Art. 4.

I contributi in annualità sono concessi nella misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile e tale riconosciuta dal piano annuale di cui al successivo art. 5, per il numero di anni consecutivi determinato dalla legge regionale di finanziamento.

I contributi possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi a deconto delle rate stesse dovute agli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento. Le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.

Art. 5.

Il piano annuale delle provvidenze di cui all'art. 1, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e riferiti ai piani socio-economici dei comprensori, di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, tenuto conto delle annuali disponibilità finanziarie regionali e dei limiti di impegno e di spesa autorizzata dalla legge annuale di finanziamento, nonchè di eventuali fattori congiunturali, determina per singolo ente beneficiario:

1-*a*) la misura del contributo costante pluriennale sulla spesa ritenuta ammissibile per singola opera ovvero per programma integrato e funzionale di opere;

1-*b*) l'eventuale istituto convenzionato per il finanziamento dell'opera o del programma con l'indicazione delle relative condizioni alle quali il finanziamento risulta disponibile;

2-*a*) la misura del contributo in capitale per singola opera ovvero per programma integrato e funzionale di opere;

2-*b*) l'eventuale obbligo di rimborsare tutto o in parte il contributo in capitale concesso, maggiorato o meno degli oneri finanziari d'ammortamento in più annualità.

Il piano determina inoltre le modalità, i termini di decadenza dei benefici regionali nonchè i tempi di erogazione sia dei contributi in annualità sia dei contributi in capitale.

Art. 6.

Il piano annuale è predisposto dalla giunta regionale con la partecipazione degli organismi comprensoriali, ed è approvato dal consiglio regionale.

Il piano annuale ha valore di provvedimento di concessione dei contributi sia in annualità che in capitale.

Per l'esecuzione delle opere incluse nel piano annuale, si applicano le norme per l'accelerazione delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

Art. 7.

Il piano annuale può determinare l'accantonamento di una somma non superiore al 15 % degli stanziamenti disposti per la concessione dei contributi in annualità e in capitale, da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l'esecuzione delle opere previste dal piano stesso o da piani precedenti, derivanti da aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili all'esecuzione delle opere.

La concessione dei maggiori contributi per l'applicazione del precedente comma, è disposta con deliberazione della giunta regionale sulla maggiore spesa riconosciuta ammissibile, osservate la natura, l'entità percentuale e la durata del contributo principale stabilita nel piano.

Le deliberazioni della giunta regionale sono comunicate tempestivamente al presidente del consiglio regionale.

Art. 8.

La liquidazione e l'erogazione dei contributi in annualità e in capitale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, osservati i termini, modalità e condizioni in proposito stabiliti dal piano annuale di concessione dei contributi medesimi.

Il decreto di liquidazione a saldo del contributo in capitale determina, inoltre, l'eventuale ammontare e la relativa decorrenza del rimborso dovuto dall'ente beneficiario.

Art. 9.

L'ammortamento dei mutui contratti dalle provincie, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane per il finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza può essere garantito, sia per la quota capitale che per la quota interessi, da fidejussione regionale.

Art. 10.

La garanzia fidejussoria regionale è concessa con deliberazione della giunta regionale a richiesta dell'ente interessato, semprechè le opere pubbliche oggetto del finanziamento siano ammesse a benefici disposti da leggi regionali ovvero siano comprese in piani di coordinamento delle iniziative a sostegno delle opere pubbliche degli enti locali, proposti dalla giunta ed approvati dal consiglio regionale.

Gli enti richiedenti devono in ogni caso dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei contraendi mutui e la garanzia regionale opererà per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell'ente, nonchè dell'eventuale contributo della Regione.

Art. 11.

La giunta regionale è autorizzata a definire con istituti di credito, Cassa depositi e prestiti, casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto nazionale delle assicurazioni e con altri enti o istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali, gli eventuali accordi diretti ad assicurare, alle migliori condizioni, la concessione dei finanziamenti occorrenti agli enti locali per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al primo comma del precedente art. 10, nonchè per la eventuale concessione della corrispondente garanzia fidejussoria regionale.

Ai finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del precedente art. 10 si applica l'art. 23 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Titolo II

NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO 1976

Art. 12.

Per la realizzazione del piano annuale 1976 di opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono concessi alle provincie, comuni e loro consorzi e comunità montane della Lombardia:

a) contributi costanti ventennali sulla spesa riconosciuta ammissibile dal piano di cui all'art. 5 della presente legge;

b) contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile dal piano di cui all'art. 5, salvo gli eventuali obblighi di rimborso in rate annuali costanti posticipate determinati dal piano anzidetto.

Art. 13.

Per le provvidenze stabilite dal precedente art. 12 sono autorizzati:

a) la spesa di L. 30.810.899.000 per la concessione dei contributi in capitale;

b) il limite di impegno di spesa di lire 5,7 miliardi per la concessione dei contributi costanti ventennali decorrenti dall'anno finanziario 1977.

E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75.

Art. 14.

Le somme dovute annualmente alla Regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso dei contributi in capitale concessi a termine dei precedenti articoli 5, 12 e 13 saranno versate direttamente alla tesoreria regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali di competenza.

Art. 15.

Al finanziamento della spesa di L. 30.810.899.000 autorizzato come alla lettera *a)* del precedente art. 13, si provvede:

quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione per altrettanta somma dello stanziamento del cap. 281100 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1976, relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali »;

quanto a lire 700 milioni con la disponibilità finanziaria derivante sul bilancio 1976 per effetto dell'abrogazione dello art. 9 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75;

quanto a L. 26.110.899.000 con le disponibilità finanziarie derivanti dal disposto del successivo articolo.

Art. 16.

La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione dei contributi pluriennali gravanti sugli stati di previsione della spesa regionale degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, determinati dalle leggi regionali in appresso indicate, è trasferita allo esercizio 1976 per l'importo a fianco dei relativi capitoli di spesa sotto segnati ferma restando la durata pluriennale degli impegni di spesa stabilita dalle leggi di autorizzazione richiamate:

Legge regionale 19 gennaio 1973, n. 7 (acquisto aree e impianto smaltimento dei rifiuti solidi):

cap. 170/c/3 - anno 1972	L.	250.000.000
cap. 2402 - anno 1973	»	250.000.000
cap. 2403 - anno 1973	»	250.000.000
cap. 265203 - anno 1974	»	250.000.000
cap. 265204 - anno 1974	»	250.000.000
cap. 265203 - anno 1975	»	250.000.000
cap. 265204 - anno 1975	»	250.000.000

Legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 (opere pubbliche degli enti locali):

cap. 170/c/4 - anno 1972	L.	1.500.000.000
cap. 2404 - anno 1973	»	1.500.000.000
cap. 265205 - anno 1974	»	1.500.000.000
cap. 265205 - anno 1975	»	1.500.000.000
cap. 170/c/5 - anno 1972	»	250.000.000
cap. 2405 - anno 1973	»	250.000.000
cap. 251101 - anno 1974	»	250.000.000
cap. 251101 - anno 1975	»	250.000.000

Legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (opere pubbliche degli enti locali):

cap. 2407 - anno 1973	L.	1.400.000.000
cap. 2408 - anno 1973	»	550.000.000
cap. 251102 - anno 1974	»	550.000.000
cap. 265208 - anno 1974	»	1.400.000.000
cap. 251102 - anno 1975	»	550.000.000
cap. 265208 - anno 1975	»	1.400.000.000

Legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 (opere pubbliche dei comuni montani):

cap. 2206 - anno 1973	L.	200.000.000
cap. 261102 - anno 1974	»	200.000.000
cap. 26112 - anno 1975	»	200.000.000

Legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 e 9 giugno 1975, n. 75 (strutture e attrezzature per assistenza degli anziani):

cap. 252200 - anno 1974	L.	800.000.000
cap. 252200 - anno 1975	»	1.100.000.000

Legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 e 9 giugno 1975, n. 75 (provvidenze a favore di imprese artigiane associate e cooperative):

cap. 273102 - anno 1974	L.	1.000.000.000
cap. 273102 - anno 1975	»	1.000.000.000
cap. 273114 - anno 1975	»	1.000.000.000

Legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 e 12 giugno 1975, n. 82 (interventi per l'edilizia scolastica):

cap. 231201 - anno 1974	L.	1.000.000.000
cap. 231201 - anno 1975	»	2.210.899.000

Legge regionale 3 settembre 1974, n. 56 e 9 giugno 1975, n. 75 (contributi per strutture sociali - soggiorni di vacanze per minori):

cap. 252105 - anno 1974 L. 300.000.000
cap. 252105 - anno 1975 » 300.000.000
cap. 252113 - anno 1975 . » 100.000.000

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (interventi per sviluppo attrezzature sportive):

cap. 266120 - anno 1974 . L. 400.000.000
cap. 266120 - anno 1975 . » 400.000.000

Legge regionale 22 aprile 1975, n. 62 (finanziamento strutture ricettive per turismo sociale):

cap. 266104 - anno 1975 . . . . L. 70.000.000

Legge regionale 11 giugno 1975, n. 76 (promozione associazione operatori turistici):

cap. 266115 - anno 1975 . L. 80.000.000
cap. 266116 - anno 1975 . » 50.000.000

Legge regionale 20 giugno 1975, n. 105 (agevolazioni per opere di urbanizzazione primaria e secondaria):

cap. 241201 - anno 1975 L. 400.000.000

Gli impegni di spesa assunti in via amministrativa sino alla entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti sopra citati con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, conservano efficacia negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza dei correlativi impegni poliennali di spesa che si intendono pertanto automaticamente differite, per effetto della presente norma, ferma restando la durata dell'impegno poliennale, rispettivamente allo anno finanziario 1976 e all'anno termine della durata stabilita dalle singole leggi di autorizzazione dei limiti di impegno.

In conseguenza del trasferimento della decorrenza dei limiti di impegno disposto come ai precedenti commi i residui passivi accertati al 31 dicembre 1975 sui capitoli di spesa sopra elencati sono cancellati d'ufficio per gli importi indicati innanzi per singolo stanziamento e costituiscono economie di spese in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 9 della legge 9 giugno 1975, n. 75, lo stanziamento di lire 700 milioni del capitolo 265215 del bilancio 1975, accertato come residuo passivo alla chiusura dell'esercizio 1975, è cancellato d'ufficio e costituisce economia di spesa in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

Art. 17.

Al finanziamento dell'impegno di spesa di lire 5.700 milioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 13 si provvede:

quanto a lire 700 milioni con la disponibilità finanziaria derivante sul bilancio 1977 e successivi dall'abrogazione dello art. 9 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75;

quanto a lire 4.000 milioni con la disponibilità finanziaria derivante dalla cessazione, dall'anno 1977, della spesa di lire 4.000 milioni autorizzata e finanziata come all'art. 15 della presente legge;

quanto a lire 1.000 milioni con altrettanta quota della maggiore entrata che deriverà dall'assegnazione alla Regione della quota di competenza 1977 e successive sul «fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 18.

Al titolo II, sezione VI, rubrica 5 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

è soppresso il cap. 265215 con la relativa dotazione di lire 700 milioni;

è istituito il cap. 265218, categoria 10 con la denominazione «Contributi in capitale alle provincie, ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche» con la dotazione di L. 30.810.899.000.

Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1977 e successivi sino al 1996 andrà iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 5, categoria 10, il cap. 265219 con la denominazione «Contributi in annualità a provincie, comuni e loro consorzi e comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche» con la dotazione annuale di lire 5,7 miliardi.

Il consiglio regionale, nell'adozione del piano delle provvidenze per l'anno 1976 assume gli impegni di spesa per la concessione di contributi in annualità decorrenti dall'anno finanziario 1977 nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.

Gli stanziamenti di spesa come innanzi autorizzata non impegnati nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LE GARANZIE FIDEJUSSORIE REGIONALI

Art. 19.

Gli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla prestazione di garanzie fidejussorie, la cui concessione è stata e sarà autorizzata dalle leggi regionali, graveranno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'apposito capitolo 183103 che viene iscritto nello stato di previsione della spesa 1976 e successivi, al titolo I, sezione VIII, rubrica 3, categoria 7, con la denominazione «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative», con la dotazione di lire 1.200 milioni.

La spesa annualmente iscritta come al comma precedente è di natura obbligatoria ed il relativo capitolo è compreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla legge regionale di approvazione di bilanci di competenza.

Nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali 1976 e successivi è iscritto «per memoria» al titolo III, categoria IV, il cap. 341120 denominato «Recupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in dipendenza delle garanzie fidejussorie prestate dalla Regione».

Art. 20.

Allo stato di previsione della spesa regionale per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

a) i seguenti capitoli sono soppressi unitamente alla relativa dotazione finanziaria risultante dalle leggi di autorizzazione:

152110. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti ospedalieri per il finanziamento di opere edilizie . . . . iscritto «per memoria»

152111. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sulle aperture di credito ottenute dagli enti ospedalieri per il pagamento dei debiti contratti verso fornitori e del trattamento dovuto ai dipendenti a tutto il 31 dicembre 1974 iscritto «per memoria»

153202. — Oneri eventuali derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni e loro consorzi per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e centri ricreativi diurni - garanzia dell'intervento per l'anno 1975 iscritto «per memoria»

166104. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale per le anticipazioni contratte da aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori . . L. 23.000.000

166109. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale in favore delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea, per le obbligazioni loro derivanti dai contratti di locazione finanziaria di nuovi autobus . . . . iscritto «per memoria»

174110. — Oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria regionale in favore delle imprese artigiane per operazioni di credito assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane . . . . iscritto «per memoria»

252103. — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili nido e micronidi - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973 . . . L. 20.000.000

252106. — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e di centri ricreativi diurni - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 . . . . . L. 20.000.000

265102. — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per mutui contratti da comuni, provincie e loro consorzi e comunità montane per l'acquisto di materiale rotabile autofilotranviario e di attrezzature per la emissione ed obliterazione di documenti di viaggio - 3ª delle dieci annualità a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 . . . . L. 50.000.000

271107. — Oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria concessa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni L. 450.000.000

272101. — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale a garanzia di prestiti a medio termine contratti da forme associative e cooperative - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 L. 60.000.000

273103. — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973 . . . L. 100.000.000

273106 — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 L. 200.000.000

273115. — Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 2ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1975 L. 200.000.000

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 183102 relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è ridotto di lire 100 milioni.

Le disposizioni legislative relative al finanziamento degli oneri derivanti dalle concessioni delle garanzie fidejussorie, autorizzate dalle leggi regionali richiamate al primo comma del presente articolo sono revocate e si intendono sostituite dal disposto dell'art. 19 della presente legge.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 agosto 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 27 agosto 1976, prot.* 21802/9392)

(10833)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **24.**

Proroga del termine di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 30, sui programmi delle comunità montane.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 30, è prorogato al 31 agosto 1977.

Trascorso tale periodo potranno essere presentati soltanto piani annuali stralcio sulla base dei piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle comunità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 settembre 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **25.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1976, n. **26.**

Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Articolazione dei servizi

La regione Liguria coordina e disciplina in modo unitario i servizi di assistenza per la donna, la coppia, la famiglia, la maternità e l'età evolutiva.

Tali servizi rientrano nell'ambito delle istituende unità locali dei servizi socio-sanitari.

I servizi regionali di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva, sono svolti attraverso i **consultori familiari**, gli asili nido e gli altri servizi socio-sanitari esistenti nel territorio, nel rispetto della specificità dei singoli servizi.

Art. 2.
Disciplina delle competenze relative alle funzioni dell'O.N.M.I. attribuite alla Regione e agli enti locali

In attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione:

1) promuove, tramite gli enti locali competenti, l'organizzazione di tutti i servizi a favore della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva, allo scopo di favorire l'inserimento in famiglia dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono, privilegiando l'affidamento familiare e le varie forme di adozione;

2) promuove adeguata opera di prevenzione educativa per controllare ed eliminare le cause del disadattamento dell'età evolutiva;

3) vigila e controlla tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia.

Le amministrazioni provinciali:

a) esercitano le funzioni loro trasferite dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

b) nominano, nell'ambito del controllo del disadattamento dell'età evolutiva e ai fini di recupero sociale, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, il rappresentante che interviene alle udienze del tribunale dei minorenni.

Tale rappresentante deve essere scelto tra laureati specialisti nelle discipline concernenti i problemi dell'età evolutiva o tra assistenti sociali che prestano la propria opera presso il servizio di cui alla presente legge.

I comuni, in forma singola od associata, subentrano nei seguenti servizi ed attività ad essi collegati già di competenza dell'O.N.M.I., aventi dimensione comunale o intercomunale:

asili nido e servizi connessi;
consultori pediatrici;
consultori ostetrico-ginecologici;
consultori dermosifilopatici;
equipes del centro medico psico-pedagogico;
consultori prematrimoniali e matrimoniali.

I comuni esercitano altresì, attraverso i precitati servizi, la assistenza diretta e indiretta alle gestanti, alle madri e ai giovani in età evolutiva già di competenza dell'O.N.M.I.

Capo II
ASILI NIDO E CONSULTORI FAMILIARI

Art. 3.
Asili nido

Le norme di gestione e di controllo relative agli asili nido comunali e consorziali di cui alla legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4, sono estese agli asili nido già gestiti dall'O.N.M.I.

Art. 4.
Organizzazione dei consultori familiari

I consultori familiari vengono istituiti e gestiti dai comuni a livello comunale e di quartiere e dai consorzi di comuni in aree territoriali omogenee.

Ciascun consultorio familiare è tenuto a svolgere un orario giornaliero di almeno quattro ore nei giorni feriali e tale da favorire l'assistenza a coloro che svolgono orario lavorativo.

In fase di prima applicazione della presente legge, in tutto il territorio regionale dovrà essere previsto almeno un consultorio familiare ogni 100.000 abitanti, tenuto conto delle istituende unità locali dei servizi socio-sanitari.

Per i fini della presente legge, i comuni e loro consorzi potranno utilizzare, previe le opportune trasformazioni, strutture e servizi già di competenza dell'O.N.M.I.

Art. 5.
Rapporti con i consultori pubblici e privati

I comuni e loro consorzi possono avvalersi, tramite convenzioni, dei consultori pubblici e privati gestiti da istituzioni ed enti che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, che agiscano senza scopo di lucro e che perseguano ed attuino i fini di istituto nei modi prescritti per i consultori comunali e consorziali.

Le figure professionali previste dall'art. 7 sono sottoposte alle stesse norme del personale pubblico con la partecipazione obbligatoria ai corsi di preparazione e aggiornamento.

Le convenzioni devono prevedere la partecipazione delle forze sociali di cui all'art. 11 della presente legge.

La convenzione può essere revocata per il venir meno di uno dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 6.
Vigilanza e controlli

Gli enti pubblici e privati che abbiano istituito o intendano istituire consultori ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, ne debbono notificare l'esistenza o l'avvenuta costituzione al comune o al consorzio di comuni nel cui territorio hanno sede.

I comuni e loro consorzi esercitano la vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei consultori di cui al precedente comma.

Art. 7.
Figure professionali
Formazione e aggiornamento del personale

I consultori agiscono sulla base di équipes socio-sanitarie atte ad assicurare l'assistenza degli utenti.

I comuni e loro consorzi si avvalgono di regola, per il funzionamento dei consultori, di dipendenti in servizio presso gli enti pubblici, delle strutture esistenti nel territorio e, per casi particolari, dell'opera di esperti esterni.

Fanno parte della équipe del consultorio, di norma, le seguenti figure professionali: ginecologo, pediatra, psicologo, sociologo, assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica ed altre nell'ambito di quelle indicate dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Al fine della formazione ed aggiornamento del personale operante nei consultori comunali, consorziali e convenzionati, la Regione promuove ed organizza corsi a carattere pluridisciplinare sulle materie di competenza dei consultori stessi, anche in collaborazione con l'Università, gli enti ospedalieri ed istituti a carattere scientifico.

Il programma dei corsi è approvato dal consiglio regionale.

I corsi sono gestiti dalla Regione stessa o dai comuni o consorzi di comuni. La Regione inoltre organizza periodicamente corsi di perfezionamento attraverso seminari ed altre iniziative. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione.

In fase di primo impianto ciascun consultorio può iniziare ad agire con la presenza di un medico ostetrico-ginecologo, di uno psicologo, di una ostetrica o di una infermiera professionale e di un assistente sociale.

Art. 8.
Finalità perseguite e materie di competenza

I consultori familiari perseguono le finalità indicate nello art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e in particolare operano nelle seguenti materie:

1) prevenzione, informazione ed assistenza generale:

educazione psico-sessuale: significato della sessualità e nozioni di anatomia, fisiologia, patologia sessuale;

rapporti genitori-figli;

nozioni, suggerimenti ed assistenza psico-sociale per il raggiungimento dell'equilibrio sessuale del singolo e della coppia;

educazione sanitaria atta alla prevenzione e alla diagnosi precoce della patologia ginecologica e venerea;

informativa sui metodi e sui farmaci fecondativi e anticoncezionali;

informazione relativa allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita, ivi comprese nozioni di igiene e di dietetica;

educazione sanitaria della popolazione sui temi della salute della coppia, della gestante, del bambino, ivi compresi i rapporti esistenti tra gravidanza, fattori socio-economici del nucleo familiare e condizione lavorativa;

informazione sul diritto di famiglia;

collegamenti con le istituzioni scolastiche per l'educazione sessuale nella scuola;

2) assistenza preconcezionale, in corso di gravidanza, di parto e di interruzione di gravidanza:

visita medica e psicologica e relativi esami per l'accertamento del metodo contracettivo idoneo alla persona interessata;

somministrazione di mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo per la procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e della integrità fisica degli utenti;

visita medica e psicologica, terapia e assistenza nei disturbi della sfera sessuale;

tutela della salute della donna, della maternità e assistenza alla donna nei casi di interruzione della gravidanza;

3) assistenza alla madre e alla prima infanzia e prevenzione specifica:

prevenzione della mortalità e della patologia perinatale, neo-natale e infantile;

concorso alla individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza, al fine di rimuovere e di prevenire le cause di ordine biologico, ambientale e sociale che le determinano;

promozione di assistenza domiciliare alla puerpera e al neonato nei casi ritenuti necessari;

controllo pediatrico periodico, almeno fino al terzo anno di età, dello sviluppo fisico e psichico dei nati da gravidanza a rischio;

rieducazione funzionale precoce degli handicappati e misure idonee al loro inserimento nelle strutture sociali.

Art. 9.
Direttive e metodi

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri e le direttive per l'effettuazione degli interventi attivi da parte delle strutture socio-sanitarie territoriali.

I consultori agiscono in collegamento con gli altri servizi socio-sanitari esistenti nel territorio. In particolare, per quanto riguarda l'attività relativa alla prima infanzia e gli interventi socio-sanitari ad essa connessi, essi agiscono in cooperazione con gli asili nido.

Per quanto riguarda interventi attivi risultanti necessari a seguito di visite e dell'assistenza di cui sopra, a favore dei singoli in ordine alla prevenzione, diagnosi precoce, vaccinazione, controlli e altre prestazioni sanitarie di tipo specialistico non effettuabili nella sede consultoriale, il consultorio si avvale di altre strutture socio-sanitarie territoriali abilitate allo scopo ed agisce in collegamento con gli altri servizi.

A ciascun soggetto che si avvale dell'opera del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità viene fornita una scheda personale sanitaria, come mezzo di controllo sulla propria salute: di essa viene conservata copia presso il consultorio.

Il personale del consultorio è tenuto alla più rigorosa riservatezza sulle notizie comunque acquisite.

Il personale specializzato del consultorio è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'accertamento della maturità psicofisica dei minori di età ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del codice civile, così come modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 10.
Gratuità del servizio

Le prestazioni di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano.

L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di altre forme di assistenza.

Art. 11.
Partecipazione sociale ai servizi

I cittadini partecipano all'attività del consultorio o del complesso di servizi previsti dalla presente legge, formulando proposte sui programmi ed esercitando il controllo sui relativi interventi.

I comuni e loro consorzi decidono le forme di tale partecipazione.

Capo III
NORME FINANZIARIE

Art. 12.
Documentazione per ottenere i contributi per i consultori familiari

La Regione finanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i comuni e i loro consorzi secondo i criteri contenuti nel successivo art. 13, sulla base di una documentazione dettagliata relativa alle finalità cui sarà destinato il contributo accompagnata da una relazione tecnica e amministrativa che abbia ad oggetto:

la consistenza demografica, l'estensione e la situazione socio-economica del territorio nel quale si intende istituire il consultorio;

le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati;

l'indicazione delle disponibilità di finanziamenti propri;

la precisazione della forma d'intervento che si vuole realizzare, attraverso propri servizi o a mezzo di convenzioni.

I comuni e loro consorzi che richiedono un contributo per l'incremento e per l'ampliamento o per la riconversione di strutture preesistenti allegano una relazione finanziaria sulla attività dell'ultimo anno e specificano quali sono le attrezzature già disponibili, nonchè il numero e la qualifica del personale addetto.

All'inizio di ogni anno la giunta regionale può erogare una anticipazione a favore dei comuni e loro consorzi presso i quali sorgano consultori familiari pubblici o privati con essi convenzionati, o che abbiano deliberato l'istituzione o il convenzionamento di tali consultori mediante provvedimento divenuto esecutivo, salvo conguaglio determinato in rapporto al piano di intervento di cui all'articolo seguente.

Art. 13.
Piano di intervento per la concessione dei contributi per i consultori familiari

Il consiglio regionale, entro il 31 marzo, su proposta della giunta, provvede annualmente a redigere un piano per la concessione dei contributi per i consultori familiari ai comuni e ai loro consorzi presso i quali funzionano o sono previsti i servizi, tenuto conto:

a) delle caratteristiche dei servizi;

b) della popolazione residente in ciascun comune o consorzio;

c) del tasso di natalità o di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente quello dell'assegnazione.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione dei contributi regionali, i comuni e loro consorzi inviano alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del servizio e sull'impiego delle somme percepite.

Art. 14.
Finanziamento delle funzioni dell'O.N.M.I. attribuite agli enti locali

Il consiglio regionale provvede annualmente, su proposta della giunta, all'assegnazione alle province, ai comuni e ai loro consorzi dei fondi di cui all'art. 10, quinto comma, della legge 23 dicembre 1975, n 698, con i seguenti criteri:

a) l'assegnazione dei fondi per i servizi operanti per le finalità di cui all'art. 1 esclusi gli asili nido, verrà effettuata tenendo conto delle previsioni del piano di cui all'art. 13;

b) l'assegnazione dei fondi per la gestione degli asili nido verrà effettuata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1973, n. 4, con utilizzazione unificata di tutti i fondi statali e regionali destinati a tale scopo.

Art. 15.
Finanziamento della spesa

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante imputazione della spesa al cap. 224 « Contributi per l'istituzione di consultori familiari, per l'assistenza alla famiglia e alla maternità » e al cap. 262 « Ripartizione della

quota del fondo speciale per il finanziamento delle funzioni (O.N.M.I.) trasferite alla Regione a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698 » del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Le somme destinate agli interventi previsti dalla presente legge per l'esercizio 1976 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Agli oneri riguardanti gli esercizi successivi al 1976 si provvede mediante gli stanziamenti stabiliti con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 settembre 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **27.**

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **28.**

Norme in materia di strumenti urbanistici attuativi e di oneri di urbanizzazione.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La disciplina che regola l'espansione, il completamento, la ristrutturazione ed il risanamento conservativo degli aggregati urbani esistenti è integrata e modificata dalla presente legge.

Art. 2.

I programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, possono essere attuati mediante i piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge stessa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

In sede di formazione o di revisione dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione devono essere individuati le zone ed i casi in cui è obbligatorio procedere mediante piano particolareggiato o di lottizzazione.

Tale obbligo deve essere stabilito ogniqualvolta le previsioni dello strumento urbanistico generale contemplino interventi tali da trasformare sostanzialmente l'assetto della zona interessata attraverso l'alterazione delle caratteristiche tipologiche o la modificazione dell'uso del tessuto urbano esistente ovvero del territorio ad esso esterno, in particolar modo quando comportino l'esigenza della realizzazione o del riassetto del sistema delle infrastrutture e dei servizi.

Ai fini della conservazione e del risanamento del patrimonio storico, artistico e ambientale, nelle aree aventi le caratteristiche proprie delle zone territoriali omogenee di tipo « A » quali definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione deve sempre prevedere l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo, con esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento e di restauro che non comportino aumento delle volumetrie e di superficie lorda, alterazioni delle caratteristiche architettoniche e modifiche della destinazione d'uso degli edifici, nonchè con esclusione degli interventi di adeguamento igienico e tecnologico in ambiti definiti e secondo norme specificate dallo strumento urbanistico generale.

Art. 4.

In sede di formazione o di revisione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione devono essere altresì individuate le zone e i casi in cui lo strumento urbanistico attuativo non è sottoposto all'approvazione o al nulla-osta della Regione, tenuto conto che, comunque, questi devono essere sempre previsti quando l'intervento considerato ponga problemi di preminente interesse locale o regionale e in ogni caso quando ricada in zona omogenea di tipo « A ».

Art. 5.

Nell'approvare gli strumenti urbanistici generali la Regione può introdurre d'ufficio le modifiche necessarie affinchè lo obbligo dello strumento urbanistico attuativo e il procedimento di approvazione dello stesso siano disciplinati in conformità con i criteri dettati dai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6.

Nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione non soggetto a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, è obbligatorio procedere per piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata soltanto nei casi in cui il ricorso allo strumento urbanistico attuativo sia previsto come tale dal piano approvato, ferma restando la facoltà di ricorrervi negli altri casi.

I comuni di cui al primo comma, mediante variante al rispettivo strumento urbanistico non soggetta alla preventiva autorizzazione regionale individuano, a norma del precedente art. 4, le zone e i casi nei quali lo strumento urbanistico attuativo non è sottoposto all'approvazione o al nulla-osta della Regione.

La variante di cui al comma precedente è approvata a norma della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, e successive modificazioni, previa introduzione d'ufficio delle eventuali modifiche di cui al precedente articolo.

Fino all'entrata in vigore di tale variante gli strumenti urbanistici attuativi seguono l'ordinario procedimento di approvazione.

Art. 7.

Fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dall'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, nonchè dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nei comuni provvisti di piano regolatore generale o programma di fabbricazione soggetto alla revisione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7:

a) nelle zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi non sono consentiti interventi edilizi a scopo residenziale o produttivo, se non previa approvazione regionale di apposito piano particolareggiato ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento, di restauro e di adeguamento igienico e tecnologico, che non comportino aumento delle volumetrie e della superficie lorda, alterazioni delle caratteristiche architettoniche e cambiamento della destinazione d'uso degli edifici;

b) all'interno dei centri edificati come individuati e delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non possono essere consentite costruzioni a scopo residenziale o produttivo se *non previa approvazione regionale di apposito piano*

particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, salvo che lo intervento previsto comporti l'applicazione di un indice inferiore a 3 metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile nei comuni la cui popolazione superi i 30.000 abitanti e a 1,5 metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile negli altri comuni e salvi i casi di ristrutturazione degli edifici esistenti anche se di volumetria superiore agli indici suddetti, purchè l'intervento previsto non ne comporti il cambiamento della destinazione d'uso, nonchè i casi di ampliamento dei fabbricati industriali o interamente adibiti ad attività artigianali fino al 20 per cento del volume esistente;

c) all'esterno dei centri edificati ovvero su tutto il territorio comunale fino a quando il centro edificato non sia stato come sopra individuato e delimitato, non possono essere consentite costruzioni a scopo residenziale o produttivo, se non previa approvazione regionale di apposito piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata estesa ad una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati salva la realizzazione:

di fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo di volume complessivo non superiore a metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile, ovvero di volume complessivo non superiore a metri cubi 0,01 per ogni metro quadrato di area edificabile nelle zone boscate;

di ampliamenti motivati esclusivamente da esigenze di carattere igienico, per una volumetria non superiore al 20 per cento degli edifici residenziali di volume inferiore a 200 metri cubi, aumentabile del 10 per cento della volumetria residua per gli edifici di volume compreso tra i 200 ed i 500 metri cubi;

di ampliamenti motivati da esigenze di carattere tecnologico o funzionale dei fabbricati produttivi per un volume non superiore al 20 per cento di quello esistente;

di ristrutturazione degli edifici esistenti purchè l'intervento non ne comporti il cambiamento della destinazione d'uso.

Nei casi in cui non è prescritto dal presente articolo l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo è consentito procedere mediante licenza edilizia singola, salve in ogni caso le diverse previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato.

Art. 8.

Nei comuni soggetti al divieto di procedere a lottizzazione del terreno a scopo edilizio di cui al primo comma dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato:

a) nelle zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi è vietato ogni intervento edilizio ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento, di restauro e di adeguamento igienico e tecnologico, che non comportino aumento delle volumetrie e della superficie lorda, alterazioni delle caratteristiche architettoniche e cambiamento della destinazione d'uso degli edifici;

b) all'interno dei centri abitati come individuati e perimetrati a norma della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, l'edificazione a scopo residenziale o produttivo è soggetta alle disposizioni delle leggi vigenti; è comunque vietata la ristrutturazione degli edifici esistenti aventi indice superiore a quelli vigenti qualora l'intervento previsto ne comporti il cambiamento della destinazione d'uso;

c) all'esterno dei centri abitati come individuati e perimetrati a norma della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, o su tutto il territorio comunale fino a quando il comune non abbia provveduto ad adottare e trasmettere alla Regione per l'approvazione la deliberazione di revisione a conferma della perimetrazione del centro abitato, l'edificazione a scopo residenziale o produttivo è soggetta alla limitazione volumetrica di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile, ovvero di metri cubi 0,01 per ogni metro quadrato di area edificabile nelle zone boscate; è tuttavia consentita la realizzazione:

di ampliamenti motivati esclusivamente da esigenze di carattere igienico, per una volumetria non superiore al 20 per cento degli edifici residenziali di volume inferiore a 200 metri cubi, aumentabile del 10 per cento della volumetria residua per gli edifici di volume compreso tra i 200 ed i 500 metri cubi;

di ampliamenti motivati da esigenze di carattere tecnologico o funzionale dei fabbricati produttivi per un volume non superiore al 20 per cento di quello esistente;

di ristrutturazione degli edifici esistenti purchè l'intervento non comporti il cambiamento della destinazione d'uso.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano fino ad un anno dalla data di trasmissione alla Regione per l'approvazione della variante integrale allo strumento urbanistico vigente ovvero del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione adottato.

Nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già trasmesso alla Regione per l'approvazione lo strumento urbanistico generale, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano per la durata di otto mesi da tale data.

L'eventuale restituzione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione al comune per rielaborazione comporta l'applicazione dei limiti e dei divieti di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 10.

I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici pubblici e di programmi per l'edilizia residenziale pubblica.

In casi eccezionali, su richiesta del comune e sentito il comitato tecnico urbanistico, la giunta regionale, tenuto conto delle linee programmatiche della Regione, può autorizzare la realizzazione di impianti produttivi o di interesse pubblico in deroga ai divieti ed alle limitazioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 11.

L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, e vengano completati entro il termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I sindaci, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono tenuti ad accertare con proprio provvedimento dichiarativo l'avvenuta decadenza o meno della licenza e ne danno comunicazione al titolare della stessa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti delle licenze edilizie rilasciate sulla base di strumenti urbanistici attuativi debitamente approvati.

Art. 12.

I piani particolareggiati sono sempre sottoposti all'approvazione regionale qualora avverso ad essi siano state presentate opposizioni a norma dell'art. 15 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Anche i piani particolareggiati divenuti esecutivi senza la approvazione regionale implicano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste: a tale fine il comune provvede alla determinazione dei relativi termini a norma dell'art. 16, quinto comma, della citata legge urbanistica.

Art. 13.

I piani particolareggiati di esecuzione degli strumenti urbanistici generali possono essere attuati anche mediante convenzioni edilizie contenenti quanto previsto dall'art. 28, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

In questo caso la convenzione edilizia deve essere considerata nel quadro della relazione finanziaria prevista dall'art. 30 della citata legge urbanistica e non è comunque soggetta al nulla-osta di cui all'art. 28 della legge stessa.

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni debbono determinare, mediante deliberazione consiliare, gli oneri relativi alle aree ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria diversificati per zone nonchè per tipi e caratteristiche di intervento, nel quadro degli obiettivi di politica del territorio che il comune dichiara di voler perseguire, da porre a carico di chi richiede la licenza edilizia non costituente esecuzione di strumenti urbanistici attuativi i quali già prevedano a suo carico detti oneri e non inerente a fabbricati ed abitazioni rurali.

Qualora sia prevista la sostituzione dell'onere di urbanizzazione primaria col versamento al comune di una somma commisurata al costo presumibile delle opere richieste, si applica il disposto di cui ai primi due commi dell'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4.

Fino a quando la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo non sia divenuta esecutiva, il rilascio delle licenze edilizie che non costituiscano esecuzione di strumenti urbanistici attuativi debitamente approvati è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, nonché al pagamento di una somma per opere di urbanizzazione secondaria pari a:

a) L. 5000 per ogni metro cubo di costruzione residenziale, direzionale o commerciale nei comuni nei quali il valore percentuale dell'incremento delle abitazioni nel periodo intercensuario 1961-71 abbia superato il corrispondente valore regionale e in quello la cui popolazione al 1971 superi i 40.000 abitanti;

b) negli altri comuni L. 3500 per ogni metro cubo di costruzione residenziale, direzionale e commerciale se la rispettiva popolazione supera i 2000 abitanti e L. 2500 per ogni metro cubo di costruzione residenziale, direzionale e commerciale in caso contrario.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma e fino alla intervenuta esecutività della deliberazione ivi prevista, è sospeso il rilascio di licenze edilizie che non costituiscano esecuzione di strumenti urbanistici attuativi debitamente approvati.

Art. 15.

Agli effetti della presente legge la popolazione di ciascun comune è quella risultante dall'ultimo censimento.

Art. 16.

I limiti di spesa stabiliti dall'art. 10, lettera *b*), della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, per la concessione di contributi ai fini della formazione o della revisione degli strumenti urbanistici, sono elevati come segue:

sub 1): da L. 5.000.000 a L. 7.500.000 e da L. 9.000.000 a lire 12.000.000;

sub 2): da L. 3.000.000 a L. 4.500.000;

sub 3): da L. 5.000.000 a L. 7.500.000.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni, è sostituito col seguente:

« I contributi di cui alla precedente lettera *b*) possono essere concessi una sola volta per ogni strumento urbanistico; è peraltro consentito, su istanza del comune, l'adeguamento dei contributi già concessi ai nuovi limiti introdotti da leggi successivamente entrate in vigore ».

Art. 17.

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 settembre 1976

CAROSSINO

(10655)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1976, n. 27.
Istituzione dell'Istituto ladino di cultura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Viene istituito, con sede nel comune di San Martino in Badia, l'Istituto ladino di cultura, denominato « Istitut Ladin Micurà de Rü ».

Nell'allegato statuto sono stabilite le norme sulle finalità e sulle strutture dell'istituto medesimo.

Art. 2.

I bilanci di previsione, i programmi annuali, i conti consuntivi, nonchè la relazione sull'attività vengono sottoposti al parere della giunta provinciale.

Entro trenta giorni la giunta provinciale ha facoltà di muovere obiezioni riguardo al bilancio di previsione e di chiederne la ripresentazione ove vengano violate le finalità dell'istituto.

Il consiglio di istituto può venire sciolto per motivi di grave portata per grave e ripetuta violazione delle norme di legge e del regolamento. La relativa disposizione viene emanata dalla giunta provinciale, la quale nomina contemporaneamente un amministratore straordinario, tenuto a provvedere alla prosecuzione dell'amministrazione ordinaria. Il nuovo consiglio di istituto viene nominato entro sei mesi.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'istituto una sede idonea.

Art. 4.

Per la copertura delle spese correnti dell'istituto derivanti dall'applicazione della presente legge, la giunta provinciale provvede a stanziare nel bilancio di previsione un importo annuo non inferiore a lire 15 milioni.

I fondi stanziati nel bilancio e non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dallo art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Art. 5.

Per il finanziamento dell'attività dell'istituto possono venire impiegati anche contributi provenienti da enti pubblici, da privati, da associazioni e da fondazioni.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 15 milioni di cui al precedente art. 4, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 1 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 392. — Spese per l'Istituto ladino di cultura (decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691) . . . . . . L. 15.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 31 luglio 1976

MAGNAGO

Visto, p. *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1976, n. 28.

Istituzione del museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il museo degli usi e costumi della provincia di Bolzano con sede a Teodone.

Il museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e vigilanza della giunta provinciale.

Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del museo sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge.

Tale statuto può essere modificato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 2.

I bilanci preventivi del museo sono comunicati alla giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne in ogni altro caso il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del museo o di gravi irregolarità, la giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La giunta provinciale di Bolzano è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del museo un'apposita sede.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a procedere con propria deliberazione all'assegnazione di personale provinciale al museo.

Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dei ruoli provinciali assegnato al museo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo in cui esercita le rispettive funzioni o mansioni presso il museo stesso. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozioni a qualifiche superiori.

In relazione a particolari esigenze di funzionamento del museo, il consiglio di amministrazione del museo potrà assumere con contratto di diritto privato un contingente massimo di 5 persone da adibire a servizi di guida e sorveglianza del museo stesso.

Art. 5.

Al funzionamento del museo si provvede con contributi di enti e privati.

La provincia contribuirà annualmente con un importo che sarà fissato con la legge di approvazione del bilancio.

Per l'esercizio finanziario 1976 è autorizzata a carico del bilancio provinciale la spesa di lire 15 milioni.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente, si provvede mediante utilizzo della disponibilità di pari importo iscritto al cap. 391 dello stato di previsione della spesa con l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(10971)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762770)